II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di decisione del Consiglio concernente la televisione ad alta definizione

COM(88) 659 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 2 dicembre 1988)

(89/C 37/05)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che la televisione ad alta definizione (HDTV) rappresenta un elemento di importanza strategica per l'industria elettronica consumatrice e per le industrie europee televisive e cinematografiche;

considerando che è particolarmente urgente disporre di un'unica norma mondiale per la produzione e lo scambio di programmi e film per la televisione ad alta definizione;

considerando che l'industria europea ha sviluppato, nel quadro Eureka, una proposta adatta a tale norma di produzione mondiale unica;

considerando che le apparecchiature e i prototipi costruiti in funzione di tale norma hanno dato dimostrazione coronata da successo, nel mese di settembre 1988, alla Brighton International Broadcasting Convention;

considerando che l'anno 1992 può essere fissato obiettivo per il lancio di dispositivi commerciali sul mercato e per l'inizio di servizi operativi HDTV;

considerando che dev'essere immediatamente lanciata un'opportuna campagna di promozione per preparare i professionisti del settore e gli spettatori televisivi in genere a tale lancio;

considerando l'urgente necessità di preparare un piano strategico d'azione per il lancio dei servizi HDTV a livello europeo;

considerando che è assolutamente indispensabile che tutti gli Stati membri della Comunità partecipino a queste attività;

considerando che tali iniziative dovrebbero portare ad una sempre maggiore cooperazione a livello comunitario

tra le industrie dell'elettronica a livello professionisti e consumatori e l'industria televisiva e cinematografica e i fornitori di servizi (emittenti a terra, stazioni televisive via satellite, enti di teledistribuzione, distributori cinematografici);

considerando che il trattato non ha previsto i poteri d'azione a tal uopo richiesti,

DECIDE:

Articolo 1

Una strategia comunitaria globale per l'introduzione dei servizi di televisione ad alta definizione in Europa si baserà sui seguenti obiettivi:

Obiettivo 1

Garantire che l'industria europea sviluppi, nei tempi previsti, la tecnologia necessaria, le componenti e le apparecchiature indispensabili al lancio progressivo dei servizi di HDTV negli anni '90.

Obiettivo 2

- i) Garantire che la proposta europea basata sui parametri di 1 250 righe, 50 quadri secondo di scansione progressiva venga adottata come norma mondiale unica per la produzione o lo scambio di programmi HDTV; e
- garantire che le norme in materia di trasmissioni (che varieranno nei paesi che usano 50 Hz e 60 Hz) rispettino quanto già stipulato nella raccomandazione CCIR 601 e siano quindi facilmente e reciprocamente convertibili.

Obiettivo 3

Garantire un più vasto impiego del sistema europeo HDTV nel mondo intero e le condizioni più favorevoli per la vendita di apparecchiature e programmi europei HDTV in tutto il mondo.

Obiettivo 4

Garantire lo sviluppo di un piano strategico d'azione per il lancio progressivo dei servizi HDTV in Europa negli anni '90.

Articolo 2

Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, si preparerà un piano d'azione per l'introduzione della televisione ad alta definizione sotto la responsabilità della Commissione e in consultazione con:

- le autorità degli Stati membri,
- gli enti e società emittenti a terra,
- le stazioni TV via satellite,

- gli enti di teledistribuzione,
- i produttori di apparecchiature elettroniche per professionisti e consumatori,
- le industrie produttrici televisive e cinematografiche,

in tutta la Comunità e attraverso tutta l'Europa, in stretta collaborazione con i partecipanti e i coordinatori del progetto Eureka HDTV.

Articolo 3

Sulla base dei risultati di tali consultazioni e della proposta della Commissione, il Consiglio decide un piano d'azione per l'introduzione dei servizi HDTV. Tale piano d'azione predisporrà anche dei meccanismi che consentano la partecipazione di paesi terzi europei.

Proposta di direttiva del Consiglio sulla limitazione delle emissioni sonore degli aviogetti subsonici civili

COM(88) 662 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 7 dicembre 1988)

(89/C 37/06)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 84, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che l'applicazione di norme sulle emissioni sonore degli aviogetti civili subsonici ha conseguenze significative per la prestazione di servizi di trasporto aereo, soprattutto se tali norme impongono restrizioni riguardo al tipo di aeroplani che possono essere utilizzati dalle compagnie aeree, incoraggiano gli investimenti negli aeroplani di più recente progettazione e più silenziosi, e facilitano il miglior uso della capacità esistente, ivi compresa quella degli aeroporti; che la direttiva del Consiglio 80/51/CEE (¹), modificata dalla direttiva 83/206/CEE (²), stabilisce limiti per le emissioni sonore di tali velivoli;

considerando che il programma prioritario del Consiglio per lo studio delle questioni relative al trasporto aereo fa riferimento alle emissioni degli aeroplani, ivi comprese quelle sonore;

considerando che il programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale (3) indica chiaramente l'importanza del problema del rumore e, in particolare, la necessità di svolgere un'azione contro il rumore causato dal traffico aereo;

considerando che il rumore degli aeroplani deve essere ulteriormente ridotto, tenendo conto di fattori ambientali, della realizzabilità tecnica e delle conseguenze economiche:

considerando pertanto che è opportuno limitare l'iscrizione di aviogetti subsonici civili nei registri degli Stati membri a quelli che soddisfano alle norme specificate nella parte II, capitolo 3, volume 1 dell'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, prima edizione (novembre 1981), e che, in vista della creazione di una zona senza frontiere interne, sarebbe ragionevole

⁽¹⁾ GU n. L 18 del 24. 1. 1980, pag. 26.

⁽²⁾ GU n. L 117 del 4. 5. 1983, pag. 15.

⁽³⁾ GU n. C 328 del 7. 12. 1987, pag. 1.